

MODIFICATO CON ATTO C.C.

N.38 DEL 27.5.1998



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE QUALI QUELLE CULTURALI, RICREATIVE
ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELL' OCCUPAZIONE LOCALE:
CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILII FINANZIARI NONCHE' L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI

(Art. 12, Legge 7 Agosto 1990, n. 241)

Cap. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, turistica, sportiva e di promozione dell'occupazione locale;
- a sostegno di opere che siano considerate di pubblica utilità e beneficio.

Cap. 2

SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE QUALI QUELLE CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, TURISTICHE, SPORTIVE, DI PUBBLICA UTILITA' E BENEFICIO, E DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE LOCALE.

2.1. Destinatari dell'intervento.

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo, sportivo, turistico promozionale della comunità locale o qualsiasi attività che sia a beneficio della pubblica collettività, nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive e di occupazione locale.

2.2. Tipologia e modalità dell'intervento.

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

2.3. Interventi ordinari.

Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 Settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto o atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi, allegando il "Bilancio di previsione" e producendo entro il 30 Aprile successivo il "Bilancio consuntivo" dell'anno precedente.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto od atto costitutivo, venga presentata dettagliata

relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità dell'Associazione richiedente.

Il Comune delibera annualmente, dopo l'approvazione del Bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli qua li contributi ordinari.

Il Piano di Riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo con to:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate, in relazione alla loro capacità di coinvolgimento della comunità locale e di promozione della cultura locale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché del lo ro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diver si richiedenti.

Il piano di riparto contenente l'individuazione degli assegnatari e dell'entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

Essi potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Comunale deciderà, entro i successivi 15 (quindici) gior ni, sulle opposizioni pervenute, con apposito provvedimento.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoriere Comunale, a mezzo mandato, non prima della presentazione del Bilancio consuntivo da parte dei soggetti richiedenti.

E' data facoltà al funzionario competente di liquidare parte del con tributo entro l'anno cui si riferiscono le attività per le quali lo stesso viene richiesto, previa presentazione di autocertificazione, nelle more della stesura del bilancio consuntivo.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza, fatta eccezione per lo statuto o atto costitutivo già presentati.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi, per i quali l'Amministrazione Comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata, ovvero di non confermare il contributo or dinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

2.4. La Giunta può riservare una quota del 30% delle risorse disponibili previste nei rispettivi Capitoli di Bilancio al fine della realizzazione di iniziative proprie.

2.5. Interventi straordinari.

Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 40 (quaranta) giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere corredata:

- a) - da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata, nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, creativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) - da una dettagliata previsione di spesa, con l'indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale deciderà entro 30 (trenta) giorni sulla richiesta, tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale, determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità, tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate, in relazione alla loro capacità di coinvolgimento della comunità locale e di promozione della cultura locale ed al costo previsto.

La delibera della Giunta Comunale sarà comunicata entro 10 (dieci) giorni ai richiedenti.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L'Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà, tuttavia, presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto etc.),

l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore Comunale competente.

La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

2.6. Utilizzo di immobili, strutture o beni.

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche, da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei contributi ordinari e straordinari, in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni ad Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

2.7. La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti richiedenti, nonché degli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito qualora si tratti di manifestazioni aventi scopo esclusivamente benefico, previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà, negli altri casi saranno applicate le tariffe all'uopo fissate.